

ENPAM E CUMULO

Dott. Vittorio Pulci



COSMeD

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

***CUMULO: UNA CONQUISTA PER LE CATEGORIE
PROFESSIONALI.***

LE PROSPETTIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Roma – 13 Novembre 2017

COSMeD

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

Legge 7 febbraio 1979 n. 29 e Legge 5 marzo 1990 n. 45



- ✓ È un istituto a titolo oneroso che permette di trasferire i contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche in un unico Ente. Da questa possibilità sono esclusi i contributi della Gestione Separata Inps.
- ✓ Il trattamento pensionistico è calcolato in base ai criteri della gestione dove sono confluiti i contributi.

La **ricongiunzione** per gli iscritti alle Casse dei professionisti è regolata dalla Legge n. 45/1990

LA TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 42

- ✓ È un istituto a titolo gratuito che permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali (compresa la Gestione Separata Inps) di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione



- ✓ Il trattamento pensionistico è calcolato pro quota secondo il sistema contributivo, salvo per gli Enti previdenziali privatizzati, come l'Enpam, che applicano le proprie regole di calcolo qualora l'interessato abbia maturato un diritto autonomo alla pensione nella gestione d'iscrizione.

TOTALIZZAZIONE INTERNA

- ✓ La Fondazione ha da sempre previsto l'applicazione dell'istituto della TOTALIZZAZIONE INTERNA come forma di CUMULO GRATUITO



- ✓ Per determinare il requisito dell'anzianità contributiva utile al pensionamento anticipato (35/42 anni), si tiene conto, oltre che dell'anzianità effettiva, ricongiunta e/o riscattata sul Fondo in esame, anche dell'anzianità contributiva, purché non coincidente, maturata presso le altre gestioni previdenziali dell'Ente, con la sola esclusione della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Legge 11 dicembre 2016 n. 232

Dal 1° gennaio 2017, gli iscritti alle Casse dei professionisti possono beneficiare del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, introdotto dalla Legge 228/2012 (art. 1 comma 239 e ss.)



Il cumulo permette agli iscritti presso due o più gestioni previdenziali di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Le gestioni determinano il trattamento pro quota secondo le proprie regole di calcolo e non con il sistema contributivo.

RICONGIUNZIONE - TOTALIZZAZIONE - CUMULO

Quali sono le differenze?

- ✓ La **Ricongiunzione** è a titolo oneroso e si applica il sistema di calcolo proprio della gestione presso la quale sono trasferiti i contributi;
- ✓ La **Totalizzazione** è a titolo gratuito e il calcolo è basato sulle regole del regime contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni (in tal caso i criteri di calcolo sono quelli del regime di appartenenza);
- ✓ Il **Cumulo** è a titolo gratuito e si applica il sistema di calcolo proprio di ogni singola gestione.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Chi sono gli interessati ?

- ✓ I lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima
- ✓ Gli iscritti alla gestione separata, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
- ✓ L'accesso al cumulo è consentito ai richiedenti che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni considerate

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Trattamenti pensionistici erogati

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata
- Pensione inabilità
- Pensione indiretta ai superstiti

- ✓ Le gestioni determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- ✓ Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse gestioni o Enti.
- ✓ Il pagamento della pensione derivante dal cumulo è effettuato dall' INPS

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Requisiti della pensione ordinaria

- ✓ I requisiti anagrafici e contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia e anticipato sono quelli previsti dalla legge Fornero.
- ✓ La Legge 228/2012 (art. 1, comma 241), tuttavia, precisa che la pensione di vecchiaia si ottiene in presenza anche:
 - dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai diversi ordinamenti
 - degli ulteriori requisiti (diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva) previsti dalla gestione previdenziale alla quale gli assicurati risultano da ultimo iscritti (ad esempio cessazione del rapporto, 30 anni di laurea)

REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA - ANNO 2017

	ANNO 2017		
	PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*		TOTALIZZAZIONE
	QUOTA INPS ⁽¹⁾	QUOTA ENPAM	
Requisito anagrafico	<u>donne</u> dipendenti settore privato: 65 anni e 7 mesi <u>donne</u> autonome e gestione separata: 66 anni e 1 mese <u>uomini</u> dipendenti, autonomi e gestione separata e <u>donne</u> dipendenti pubbliche: 66 anni e 7 mesi	67 anni e 6 mesi	65 anni e 7 mesi
Requisito contributivo	20 anni	20 anni	20 anni
Altri requisiti	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 18 mesi età all'apertura finestra: 67 anni e 1 mese

**I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

(1) Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi e di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA - ANNO 2018

	ANNO 2018		
	PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO*		TOTALIZZAZIONE
	QUOTA INPS ⁽¹⁾	QUOTA ENPAM	
Requisito anagrafico	66 anni e 7 mesi	68 anni	65 anni e 7 mesi
Requisito contributivo	20 anni	20 anni	20 anni
Altri requisiti	cessazione del rapporto di lavoro dipendente	cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN)	finestra = 18 mesi età all'apertura finestra: 67 anni e 1 mese

**I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n, 78, art. 12)*

(1) Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi riportati in tabella a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (art. 3 comma 6 L. 335/1995). Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi e di un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA - ANNO 2017

	ANNO 2017	
	PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO* ⁽¹⁾	TOTALIZZAZIONE
Requisito anagrafico	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	<u>uomini</u> : 42 anni e 10 mesi	40 anni e 7 mesi
	<u>donne</u> : 41 anni e 10 mesi	
Altri requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • 30 anni di laurea • cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN) 	finestra = 21 mesi anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi

**I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n, 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla legge Fornero (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011).

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA - ANNO 2018

	ANNO 2018	
	PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO* ⁽¹⁾	TOTALIZZAZIONE
Requisito anagrafico	nessuno	nessuno
Requisito contributivo	<u>uomini</u> : 42 anni e 10 mesi	40 anni e 7 mesi
	<u>donne</u> : 41 anni e 10 mesi	
Altri requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • 30 anni di laurea • cessazione rapporto di lavoro (dipendenza, convenzione e accreditamento al SSN) 	finestra = 21 mesi anzianità contributiva all'apertura finestra 42 anni e 4 mesi

**I requisiti riportati nel seguente schema sono già adeguati alla speranza di vita (D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12)*

⁽¹⁾ Per la pensione anticipata in cumulo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 239, della L. 228/2012, così come modificato dalla legge di bilancio 2017, si applicano i requisiti previsti dalla legge Fornero (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011).

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Decorrenza della pensione di vecchiaia

Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017

- ✓ La quota di pensione a carico dell'INPS viene immediatamente erogata al ricorrere dei requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge Fornero, utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo, tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni coinvolte (compreso quindi l'ENPAM).
- ✓ La quota di pensione delle gestioni ENPAM è, invece, liquidata successivamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione (età anagrafica *pro tempore* vigente e cessazione del rapporto convenzionale).

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

ESEMPIO PENSIONE DI VECCHIAIA

- ✓ Professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla “Quota A” nel 1978, che ha lavorato come dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997, accantonando la propria contribuzione presso l’INPS ex gestione INPDAP.
- ✓ Cessato il rapporto di lavoro dipendente, inizia ad esercitare la libera professione contribuendo, a partire dal 1998, alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale.



- ✓ Il professionista avrà diritto ad una pensione di vecchiaia in cumulo che decorrerà progressivamente:
 - la quota INPS (ex INPDAP) sarà percepibile a partire da novembre del 2017 (età prevista per l’INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva ex INPDAP + ENPAM).
 - l’ulteriore quota di pensione a carico dell’ENPAM sarà liquidata a partire dal 2019 al compimento di 68 anni e verrà sempre erogata da INPS con un unico assegno pensionistico.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

ESEMPIO PENSIONE ANTICIPATA

- ✓ Professionista, laureata nel 1981 e iscritta alla “Quota A” a decorrere dal gennaio 1982, che abbia lavorato come dipendente ospedaliera dal 1982 al 1991, accantonando la propria contribuzione presso l’INPS ex gestione INPDAP.
- ✓ Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro dipendente, dal 1992 inizia a svolgere attività di medico di medicina generale, versando i relativi contributi presso la relativa gestione del Fondo speciale ENPAM, dove perfeziona il riscatto dei 6 anni del corso legale di laurea.



- ✓ L’iscritta, avvalendosi del riscatto, maturerà il requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi richiesto per la **pensione anticipata in cumulo** dalla legge Fornero nell’ottobre 2018.
- ✓ Potrà pertanto fruire delle relative prestazioni, previa cessazione dell’attività professionale, già a decorrere dal novembre dello stesso anno. La professionista, infatti, dispone dal 2011 dell’ulteriore requisito dei 30 anni di anzianità di laurea, previsto dall’ordinamento dell’ENPAM.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Pensione di inabilità e indiretta ai superstiti

Il diritto al trattamento di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti si conseguono in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dell'evento (stato invalidante o decesso)

L'iscritto alle gestioni Enpam per ottenere la pensione di inabilità deve essere stato riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica/odontoiatrica dalla commissione medica dell'Ordine provinciale a cui il medico/odontoiatra è iscritto.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Ricongiunzione e Totalizzazione

- ✓ La legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità, per i soggetti che hanno presentato domanda di **ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge n. 29/1979**, di rinunciare alla stessa a condizione che non sia avvenuto l'integrale pagamento dell'onere, o che non abbia dato titolo al trattamento pensionistico, presentando richiesta entro il 2017.



Tuttavia, l'espresso riferimento nel testo normativo alla ricongiunzione effettuata esclusivamente ex lege n. 29/1979 esclude, al momento, dalla possibilità di recesso i liberi professionisti che hanno presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della Legge n.45/1990.

- ✓ È possibile rinunciare anche alla **pensione in totalizzazione**, qualora la relativa domanda sia stata presentata prima del 1° gennaio 2017 ed il procedimento amministrativo di riconoscimento non sia ancora concluso.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Enpam – Requisiti contributivi

- ✓ Per individuare l'esatta decorrenza della contribuzione versata presso la "Quota A", si ricorda che il previgente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale stabiliva, fino al 1990, che gli iscritti erano tenuti al versamento dei relativi contributi previdenziali a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'albo professionale.
- ✓ Le successive modifiche regolamentari hanno fissato dall'anno **1991** la decorrenza dell'obbligo contributivo al mese successivo a quello di iscrizione all'albo.

IL CUMULO CONTRIBUTIVO

Enpam – Requisiti contributivi

- ✓ Circa 102mila medici, titolari di una posizione contributiva presso la gestione dipendenti pubblici dell'INPS, possono accedere, tramite la loro area riservata presente sul portale www.enpam.it, all'Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi (ECI).
- ✓ Tale estratto conto contiene, in ordine temporale, tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli enti e dalle gestioni presso cui si è stati iscritti nel corso della vita lavorativa.

ENPAM E CUMULO

Dott. Vittorio Pulci



COSMeD

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

***CUMULO: UNA CONQUISTA PER LE CATEGORIE
PROFESSIONALI.***

LE PROSPETTIVE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Roma – 13 Novembre 2017

COSMeD

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti